

# Il progetto di vita: pianificare il dopo di noi già nel durante noi

*Incontro di approfondimento - sabato 10 febbraio 2024*

*a cura dell' Avv. Alessia Maria Gatto  
Componente del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale*

## Il «progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000» Quale finalità?

Il comma 1 dell'art. 14 della legge n. 328/00 prevede che *“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale»*

## Il «progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000 Quali contenuti?

Il comma 2 dell'art. 14 della legge n. 328/00 prevede che *““Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare »*

## Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: **Disabilità = interazione negativa con l'ambiente**

La CRPD riconosce «che la disabilità è..il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni (fisiche, mentali, intellettive o sensoriali) e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»

La relazione tra la persona, con una data condizione, ed i vari ambienti che la stessa frequenta o vuole frequentare può essere segnata negativamente da barriere in essi presenti (di tipo fisico, culturale, organizzativo). Secondo la CRPD è proprio questo risultato negativo di tale interazione che dà luogo alla DISABILITA' e impedisce, quindi, il diritto alla piena partecipazione ed inclusione.

Perciò per rendere concretamente esercitabile il diritto occorrono i giusti supporti e sostegni per eliminare il gap derivante da questa iniziale interazione.

## Il contributo della giurisprudenza

La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha contribuito alla rilettura e interpretazione dell'art. 14 della legge 328/2000, anche tenuto conto della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attraverso numerose pronunce che hanno anche rafforzato e reso esigibile il diritto di ciascuna persona con disabilità ad avere un proprio progetto individuale di vita, riconoscendo, in alcuni casi, anche una possibile responsabilità per le pubbliche amministrazioni che non dovessero dare seguito all'istanza presentata per la sua elaborazione.

Molte di tali pronunce, sono frutto proprio dell'attivismo di numerosi associati Anffas che, dopo aver a lungo atteso che gli Enti pubblici preposti fornissero loro le dovute risposte, si sono visti costretti a rivolgersi ai tribunali per rivendicare i propri diritti. Anffas ha supportato tali famiglie, sia costituendosi ad adiuvandum (ossia al fianco delle persone interessate nei diversi giudizi), che mettendo a loro disposizione legali esperti.

## La Sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013: natura e finalità del progetto individuale

Tale sentenza, tra le più importanti, ha chiarito la natura, struttura e finalità del progetto individuale, quale strumento da condividere in rete e costruire in base ai reali bisogni e alle peculiarità della persona interessata. La stessa ha evidenziato in modo inequivoco come l'intento del legislatore, nell'approvare la L. 328/00, è stato quello di indicare: **“un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale”** della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende **garantire all'utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della persona all'interno di una gamma di contenitori** e si propone l'obiettivo ulteriore di promuovere l'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, **avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”**, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del “Progetto individuale per la persona disabile”, riconducibile al concetto di adattamento ragionevole, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell'ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)”.

## Altre pronunce giurisprudenziali

TAR Catania - sentenza n. 194/2010

Ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su una richiesta di elaborazione del progetto individuale avanzata da un cittadino con disabilità, condannando l'ente a provvedere entro un brevissimo arco di tempo (30 gg. dalla comunicazione della sentenza);

TAR Valle d'Aosta - sentenza n. 2/2019

Ha ribadito che il diritto al progetto individuale non tollera limitazioni di natura organizzativa (nello specifico caso, il minore richiedente, avrebbe dovuto attendere la fine di una iniziale fase di sperimentazione realizzata con un primo gruppo di persone per accedere anch'esso al percorso di elaborazione del Progetto Individuale).

## Progetto individuale di vita e i singoli piani di sostegno

Il **progetto di vita si avvia con la valutazione multidimensionale** e si concretizza nella costruzione di interventi, coordinati tra loro, che valorizzano e sostengono il **percorso unitario di vita di ciascuna persona con disabilità, rispondendo ai suoi reali e personali bisogni, desideri e aspettative e garantendo piena ed effettiva inclusione nei diversi contesti di vita.**

I **singoli piani di sostegno sono, invece, una congerie di interventi pensati per il supporto a vivere un dato contesto** (per esempio il Piano Educativo Individualizzato per la scuola).

Una persona con disabilità può anche richiedere singoli piani di sostegno senza voler attivare un vero e più ampio progetto individuale di vita, ma qualora lo volesse attivare per le finalità di cui sopra, comunque il progetto di vita non sarebbe solo la mera sommatoria dei vari piani di sostegno già attivati o da attivare in suo favore.



## Il Progetto individuale ed i «piani/progetti» specifici

Ciascun sostegno servizio e/o azione o progetto specifico dovrà convergere verso gli obiettivi indicati nel più ampio Progetto Individuale ex art. 14, garantendo il completo coordinamento e facendo confluire in tale documento tutte le informazioni utili e rilevanti.



### **P.A.I. PROGETTO ASSISTENZA INDIVIDUALE**

Identifica una serie di azioni di supporto alla persona e alla famiglia.



### **P.E.I. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

“L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato(PEI) quale parte integrante del progetto individuale ex art. 14 l. 328/00 (D.Lgs n. 66/2017)



### **P.D.T.A. PIANO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE**

Tale strumento disciplina l'aspetto relativo alla presa in carico del paziente con disabilità con specifico riferimento all'ambito sanitario, garantendo uniformità a livello regionale.



### **DOPO DI NOI; INTERGAZIONE L. 112/2016**

E' una “sezione” del progetto individuale, che può introdurre particolari misure di sostegno, purché in coerenza con quanto indicato nel Progetto Individuale.

## Art. 14 comma 1 Legge n. 328/00 - beneficiari ed enti competenti

*“Per realizzare la piena integrazione delle **persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un PROGETTO INDIVIDUALE, secondo quanto stabilito al comma 2.**”*

- **Beneficiari:** persone che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge n. 104/92. Non è quindi necessario che ricorra anche la prevista dall'art. 3, comma 3, della l.n. 104/92 in base alla quale «*la situazione assume connotazione di gravità..*» Tuttavia, ai sensi del medesimo art. 3, occorrerà dare priorità alle «*situazioni riconosciute di gravità*» poichè esse «*determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici*».
- **Enti competenti:** Comune di intesa con le Aziende Sanitarie.

## Il procedimento amministrativo che si avvia dopo la presentazione dell'istanza

Il **procedimento amministrativo** che prende avvio con la presentazione della richiesta di progetto individuale, nel comune di Roma **deve concludersi entro sessanta giorni** (NB: per altri comuni nel termine indicato nei rispettivi regolamenti sul procedimento amministrativo), con la completa e condivisa definizione con l'interessato e la sua famiglia del progetto individuale.

La Pubblica Amministrazione che riceve l'istanza deve subito far seguire la c.d. "**comunicazione di avvio del procedimento**" al fine di garantire, sin dalle fasi iniziali, il diritto alla partecipazione all'intero processo valutativo sia della persona con disabilità che di chi ne cura gli interessi nonché della sua famiglia, ossia una completa e partecipata istruttoria nonché la conoscenza chiara e la praticabilità delle soluzioni adottate con il progetto individuale.

## Contenuti e finalità della comunicazione di avvio del procedimento

La comunicazione, per favorire l'orientamento dell'interessato rispetto alla sua istanza, deve indicare:

- ✓ L'amministrazione competente a procedere e ad adottare il provvedimento finale (ossia il progetto individuale);
- ✓ L'oggetto dell'istanza;
- ✓ Il responsabile del procedimento, ossia la figura a cui l'interessato può fare riferimento per eventuali informazioni o necessità;

Inoltre, per garantire certezza nonché la partecipazione dell'interessato essa indica:

- ✓ Il termine entro cui sarà redatto il progetto individuale;
- ✓ dove è possibile conoscere tutti gli atti relativi all'istanza.

## Partecipazione e ruolo della famiglia

L'art. 16 della l.n. 328/2000 punta a valorizzare la famiglia all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali prevedendo che deve essere riconosciuto e valorizzato il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, specie con riferimento ai molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana.

Inoltre, tale norma prevede di sostenere la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie, valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella loro valutazione dei medesimi.

## Partecipazione al procedimento amministrativo di redazione del progetto individuale

E' compito della Pubblica Amministrazione far sì che il procedimento sia effettivamente “partecipato”. Il progetto deve essere infatti inteso come il «progetto della persona» e non “per” la persona o “sulla” persona. Pertanto, in tutte le fasi, compresa quella della valutazione multidimensionale, va sempre tenuto in grandissimo conto, da chiunque intervenga a vario titolo nel percorso valutativo, quanto richiesto, espresso o documentato da parte della persona con disabilità e da chi ne cura gli interessi.

Per ogni incontro va redatto un verbale, contenente con chiarezza i passaggi più salienti, nel quale sia motivato, da parte dei componenti delle équipe, in modo non sbrigativo o superficiale, l'eventuale mancato recepimento di quanto richiesto.

## Soggetti e modalità di partecipazione al procedimento amministrativo di redazione del progetto individuale

Partecipano al procedimento amministrativo:

- ✓ La persona interessata e chi la rappresenta;
- ✓ La famiglia della persona interessata;
- ✓ gli eventuali rappresentanti dei servizi che già erogano prestazioni (PP.AA. – Enti profit/no profit, scuola);
- ✓ Tutte le amministrazioni interessate dai bisogni.

Per quanto riguarda la modalità di partecipazione, fermo restando la partecipazione agli incontri nell'ambito della valutazione multidimensionale, è possibile il deposito di documentazione e/o di scritti manifestanti i bisogni, le aspirazioni e le richieste della persona interessata.

## Il provvedimento finale: il progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000

Il **progetto** deve essere il risultato della procedura descritta e deve motivare le scelte (specie quelle non condivise) in termini di efficacia e attuabilità, essendo esso un atto amministrativo a tutti gli effetti.

NB: Il progetto individuale deve essere fatto proprio dall'Amministrazione procedente con la sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la previsione dell'art. 107 TUEL che attribuisce ai soli dirigenti i poteri gestionali e di spesa.

In tal modo si garantisce che il progetto di vita abbia un addentellato con l'effettiva realizzazione all'interno della rete dei servizi.




## Il diritto al progetto individuale - focus sulla Regione Lazio

La L.R. n.11/2016 recepisce la l.n. 328/2000 e, all'art. 2, riconosce il diritto al progetto individuale per la realizzazione della "piena integrazione delle persone con disabilità".

Il successivo art. 53 prevede che il progetto, elaborato in presenza di bisogni complessi della persona che richiedono l'intervento di diversi servizi ed operatori sociali, sanitari e socio educativi:

- sia realizzato dall'apposita "unità valutativa multidisciplinare attivata dal PUA, d'intesa con l'assistito ed eventualmente con i suoi familiari, in base ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell'intensità e della durata dell'intervento assistenziale".
- individui "gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, le figure professionali ad essi preposti;
- individui il responsabile del caso preposto al loro coordinamento,
- individui le modalità e i tempi di attuazione;
- individui i costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali e comuni e l'eventuale compartecipazione dell'utente.
- nel corso della durata dell'intervento assistenziale, può subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi fissati

## L'iter di predisposizione del progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000



**Legge n. 112/2016 sul  
“durante noi, dopo di noi”**

## Legge n. 112/2016 e diritto al progetto individuale

Muovendosi all'interno di questo nuovo paradigma, si comprende come occorra supportare e valorizzare il percorso di vita delle persone con disabilità, con le loro aspettative, con le loro necessità e con le relazioni intessute nel corso della propria esistenza, che, come sopra detto, non possono essere cancellate di colpo, solo per il venir meno del perno familiare nella propria casa di origine.

Per tale motivo l'accesso alle misure previste dalla l. n. 112/2016 è possibile solo attraverso lo strumento del progetto individuale **ex articolo 14 Legge n. 328/00.**

- **Se la persona è in possesso di un progetto già redatto:** occorre implementare il progetto individuale già esistente con la valutazione e le misure previste dalla l.n. 112/2016;
- **Se la persona non ha mai richiesto un progetto individuale:** occorre costruire il progetto individuale ex art. 14 indicando anche le misure previste dalla l.n. 112/2016;

## La valutazione multidimensionale secondo il d.m.23.11.2016

Nello svolgimento di una valutazione multidimensionale di una persona che richieda anche l'accesso alle misure ai sensi della legge n. 112/2016 occorre garantire:

- la presenza di una equipe multiprofessionale (componente clinica e sociale);
- i principi modello biopsicosociale;
- la coerenza con sistema ICF;
- la partecipazione del beneficiario e rilevazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con il necessario sostegno; supporto laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà;
- l'analisi della dimensione del funzionamento della PcD, specificandone la prospettiva della qualità della vita in riferimento ad aree specifiche:
  - Cura della propria persona, inclusa la gestione degli interventi terapeutici;
  - Mobilità;
  - Comunicazione e altre attività cognitive;
  - Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

## La valutazione multidimensionale secondo il d.m.23.11.2016

Dopo la valutazione multidimensionale occorre individuare, coerentemente con essa, gli obiettivi su cui lavorare in funzione del miglioramento sulla qualità della vita della persona con disabilità, e, conseguentemente, tutti i supporti e sostegni che le servono per poterli raggiungere (risorse umane, servizi, ausili ecc.).

Nell'indicare gli specifici sostegni si dovrà partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi previsti dalla legge n. 112/2016 per il “durante e dopo di noi”.

## Priorità di accesso alle misure a carico del fondo

L'art. 4, comma 2, del DM del 23 novembre 2016 prevede che è compito dell'UVM capire chi, tra coloro che hanno i requisiti di accesso, necessitano di accedere con maggiore urgenza agli interventi 112/2016 con risorse a valere sul fondo nazionale.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto:

- delle **limitazioni dell'autonomia**;
- dei **sostegni che la famiglia è in grado di fornire**;
- della **condizione abitativa ed ambientale**;
- delle **condizioni economiche** della persona con disabilità e della sua famiglia.

## Priorità di accesso alle misure a carico del fondo

In esito alla valutazione multidimensionale è in ogni caso garantita una priorità di accesso a:

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 (c.d casi di «istituzionalizzazione»).

Quindi, è solo attraverso la valutazione multidimensionale che è possibile valutare la presenza o l'assenza dei diversi indicatori dell'urgenza in un'ottica complessiva riuscendo a dare la giusta pesatura ad alcuni indici rispetto ad altri nel modulare le diverse priorità.



## Importanza di rilevare l'intenzione di mettere a disposizione un immobile

L'art. 4, comma 4, dm 23 novembre 2016:

«Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3. Le regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, **resi disponibili dai familiari** o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3».

## Budget di progetto

Il progetto individuale, con misure per il “durante e dopo di noi” deve contenere ed essere strettamente connesso ad un “budget di progetto”.

Il budget di progetto è stato definito nella linea 2 del II Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e della integrazione delle persone con disabilità del 2016, ma poi, con il successivo DM del 23 novembre 2016 è stato ulteriormente specificato che esso costituisce una parte integrante del progetto individuale in quanto rappresenta l’insieme delle risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche che garantiscono la piena fruibilità dei sostegni indicati nel progetto all’esito della valutazione, incluse quelle riconducibili alle misure ex lege n. 112/2016.

## Budget di progetto

Il budget di progetto consente, quindi, di visualizzare esattamente tutte le risorse (non solo economiche) di cui necessita la persona con disabilità e che devono essere messe in campo per attuare il suo progetto individuale scardinando e superando il pregresso sistema teso a finanziare servizi, interventi e prestazioni precostituiti con il sistema a tariffe o retta fissa lo stesso ricompono, in termini qualitativi e quantitativi, tutte le risorse a prescindere dalla loro provenienza (sanitaria, socio- sanitaria, sociale, privatistica) pur identificandone e dettagliandone le fonti ponendo i vari attori che a vario titolo ruotano attorno alla persona in una condizione di corresponsabilità, ognuno per la parte di propria competenza.

Anche grazie alle numerose pronunce giurisprudenziali, è ormai acquisito che il budget di progetto è parte integrante del progetto individuale e non è quindi solo relativo all'attivazione dei progetti individuali che contengono le misure per il «durante, dopo di noi».

## Budget di progetto

Tra le risorse che possono comporre il budget vi possono essere sia quelle che le varie Amministrazioni (a partire dalla ASL e dal Comune) mettono a disposizione, ognuna per quanto di propria competenza, sia le risorse che volontariamente sono garantite dalla famiglia e dalla persona con disabilità.

Inoltre, in tale contesto, va indicato se la persona, nel rispetto della vigente normativa in materia (DPCM 159/2013 e DPCM 14 febbraio 2001), è tenuta alla compartecipazione al costo ed in caso positivo a quale ISEE occorre fare riferimento e quale sia la quota di compartecipazione prevista.

## Case manager

Nel progetto individuale, secondo quanto previsto dal DM del 23 novembre 2016, occorre individuare una figura responsabile per l'attuazione e il monitoraggio, ossia il case manager .

L'articolo 2, comma 4, del D.M. 23.11.2016, infatti, che nel prevedere il progetto personalizzato di vita per la previsione anche di misure per il “durante, dopo di noi”, ha stabilito che “Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.”

## Estratto dell'ultimo atto di programmazione regionale relativo all'utilizzo delle risorse l.n. 112/2016 relative all'annualità 2022 - deliberazione giunta regionale 1° giugno 2023, n. 249

### PARTECIPAZIONE E OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

La deliberazione ribadisce che il progetto personalizzato deve essere formulato dall'UVMMD con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Propedeutica e correlata al progetto personale è, quindi, la valutazione multidimensionale della persona e del suo contesto di vita, e l'effettiva "presa in carico", intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti.

## Estratto dell'ultimo atto di programmazione regionale relativo all'utilizzo delle risorse l.n. 112/2016 relative all'annualità 2022 - deliberazione giunta regionale 1° giugno 2023, n. 249

### CONTENUTI DEL PROGETTO

Il progetto deve essere elaborato in coerenza con le aspettative e le preferenze dell'utente; ciò presuppone la sua partecipazione attiva e diretta, la condivisione non solo in fase di predisposizione dello stesso ma anche nei momenti successivi di monitoraggio e valutazione per garantire autodeterminazione e libertà di scelta. (...)

La redazione del piano di assistenza costituisce l'esito della prima azione di presa in carico integrata da parte dell'ente locale e dell'azienda sanitaria che devono provvedere, con il contributo di tutti gli operatori coinvolti ed il coinvolgimento della persona con disabilità, alla sua verifica ed al periodico aggiornamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati (...) Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dalla sua famiglia o da chi ne tutela gli interessi, garantendo con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché adottando strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

## Estratto dell'ultimo atto di programmazione regionale relativo all'utilizzo delle risorse l.n. 112/2016 relative all'annualità 2022 - deliberazione giunta regionale 1° giugno 2023, n. 249

### CONTENUTI DEL PROGETTO

Dal progetto personalizzato, nel quale si delinea per i diversi obiettivi la programmazione delle risorse economiche da attivare, scaturiscono i procedimenti amministrativi utili all'attuazione degli interventi e programmi previsti.

È imprescindibile che nel progetto sia presente un cronoprogramma che consenta il monitoraggio del processo e che definisca i tempi di verifica e di aggiornamento degli obiettivi (...)

L'accesso agli interventi è garantito a tutte le tipologie di disabilità, comprese quelle intellettive, del neuro sviluppo, ad elevato carico assistenziale.



## Estratto dell'ultimo atto di programmazione regionale relativo all'utilizzo delle risorse l.n. 112/2016 relative all'annualità 2022 - deliberazione giunta regionale 1° giugno 2023, n. 249

**CONTENUTI DEL PROGETTO** Nel progetto devono essere individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse, una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente (..)

È previsto che il progetto, nel corso della durata dell'intervento, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle del Dopo di Noi, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi a valere sul Fondo (..)

## Estratto dell'ultimo atto di programmazione regionale relativo all'utilizzo delle risorse l.n. 112/2016 relative all'annualità 2022 DGR 1/6/23, n. 249

**CONTENUTI DEL PROGETTO** Nel progetto devono essere individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse, una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente (..)

È previsto che il progetto, nel corso della durata dell'intervento, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle del Dopo di Noi, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi a valere sul Fondo (..)

## Lo schema del decreto legislativo previsto dalla l.n. 227/21 - legge delega in materia di disabilità sulla valutazione di base e multidimensionale.

Il 3 novembre 2023 è stato approvato in consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo sulla valutazione di base e sulla valutazione multidimensionale per la costruzione del progetto individuale, personalizzato e partecipato.

## Dalla valutazione di base al progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità

### Valutazione di base

per accertare la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona per determinare l'accesso ai correlati benefici o istituti.



### Valutazione multidimensionale

da svolgere tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD per definire il profilo di funzionamento della persona, necessaria alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato



### Progetto individualizzato e partecipato con i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli necessari a:

- ✓ Godere dei diritti e delle libertà fondamentali;
- ✓ realizzare gli obiettivi della persona con disabilità



secondo i suoi **desideri, le sue aspettative e le sue scelte**, migliorandone le condizioni personali e di salute e la qualità di vita nei suoi vari ambiti.

**Grazie per l'attenzione**